REGOLAMENTO (CE) N. 739/95 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1995

relativo alla vendita mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica destinati ad essere utilizzati nel settore dei carburanti in Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento [2],

considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3152/94 [4], ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 detenuti dagli organismi d'intervento ;

considerando che, dato il costo di magazzinaggio dell'alcole, sarebbe opportuno indire delle vendite, tramite gara semplice, per alcoli di origine vinica provenienti dalla distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo ;

considerando che occorre procedere ad una vendita specifica di alcole di origine vinica per la sua utilizzazione finale in Svezia come carburante per autotrazione nel settore dei trasporti pubblici, tenuto conto dell'attuale capacità limitata di produzione in Svezia di alcole destinato ad essere utilizzato nel settore dei carburanti ;

considerando che è poco probabile che questa vendita possa perturbare i mercati tradizionali di alcole ; che d'altro canto l'alcole di origine vinica non sostituirà nella fattispecie l'alcole sintetico bensì gli alcoli ottenuti da materie prime rinnovabili ;

considerando che le corrette destinazioni e utilizzazioni finali degli alcoli saranno garantite dalle competenti autorità di controllo degli Stati membri, come previsto all'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 377/93, nonché da una società internazionale di controllo che verifica la buona esecuzione della gara mediante una denaturazione degli alcoli secondo le specifiche delle autorità svedesi e la costituzione di una garanzia finanziaria che sarà svincolata man mano che verranno fornite le prove circa la destinazione e l'utilizzazione per una quantità di alcole ritirata ;

considerando che i prezzi d'offerta espressi in ecu/hl, presentati nel quadro delle gare di alcole di origine vinica, devono tener conto di eventuali cambiamenti del regime agrimonetario istituito dal regolamento (CEE) n. 3813/92 relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [6] ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2192/93 della Commissione [7], concernente taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo e recante in particolare modifica del regolamento (CEE) n. 377/93, prevede i tassi di conversione agricoli da applicare per convertire in moneta nazionale i pagamenti e le cauzioni previsti nel quadro delle gare semplici ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È indetta una gara semplice n. 173/95 CE per la vendita di un quantitativo totale di 50 000 hl di alcole proveniente dalla distillazione di cui agli articoli 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo.

2. L'alcole messo in vendita deve essere utilizzato unicamente come carburante per autotrazione nel settore dei trasporti pubblici in Svezia.

3. L'alcole deve essere denaturato in Svezia secondo le specifiche fissate dalle autorità svedesi.

Articolo 2

L'ubicazione ed i riferimenti relativi alle cisterne, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, nonché alcune condizioni specifiche figurano nell'allegato I del presente regolamento.

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.
[3] GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.
[4] GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 34.
[5] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[6] GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
[7] GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.

Articolo 3

1. La vendita ha luogo conformemente al disposto degli articoli da 13 a 18 ed da 30 a 38 del regolamento (CEE) n. 377/93.

2. In deroga all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 377/93, l'aggiudicatario effettua il pagamento per gli alcoli aggiudicatigli ed assume inoltre a proprio carico gli oneri relativi ai rischi di furto, perdita o distruzione accollandosi altresì le spese di magazzinaggio degli alcoli nel quadro della gara di cui al presente regolamento, entro il 26 giugno 1995.

3. In deroga all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 377/93, l'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve essere terminata entro il 31 dicembre 1996.

Articolo 4

1. La cauzione di buona esecuzione corrisponde ad un importo di 36,23 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol, da costituire per il quantitativo totale messo in vendita.

2. La cauzione di buona esecuzione è svincolata, su richiesta, dall'organismo d'intervento interessato per il quantitativo ritirato, quando vengono fornite le prove circa la destinazione e l'utilizzazione per i fini previsti di detto quantitativo di alcole ritirato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ([1]).

Articolo 5

1. Prima che l'alcole aggiudicato venga ritirato, l'organismo d'intervento e l'aggiudicatario procedono al prelievo e all'analisi di un campione contraddittorio per verificare il titolo alcolometrico dell'alcole espresso in % vol.

Se dalle analisi effettuate su detto campione risulta una differenza tra il titolo alcolometrico volumico dell'alcole da ritirare e il titolo alcolometrico volumico minimo dell'alcole descritto nel bando di gara, si applicano le disposizioni seguenti :

i) l'organismo d'intervento ne informa il giorno stesso i servizi della Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II, nonché l'ammassatore e l'aggiudicatario ;

ii) l'aggiudicatario può :

— accettare di prendere in consegna la partita dalle caratteristiche constatate, previo accordo della Commissione, oppure

— rifiutare di prendere in consegna tale partita.

In questi casi l'aggiudicatario ne dà comunicazione il giorno stesso all'organismo d'intervento e alla Commissione secondo quanto indicato nell'allegato III.

Non appena espletate tali formalità, qualora rifiuti di prendere in consegna la partita di cui trattasi, l'aggiudicatario non ha più alcun obbligo nei confronti di detta partita.

2. In caso di rifiuto della merce da parte dell'aggiudicatario, previsto al paragrafo 1, l'organismo d'intervento interessato fornisce all'aggiudicatario, entro un termine massimo di 8 giorni, un'altra partita di alcole della qualità prevista e senza spese supplementari.

3. Se, per motivi imputabili all'organismo d'intervento, il ritiro fisico dell'alcole è ritardato di oltre 5 giorni lavorativi rispetto alla data di accettazione della partita che deve essere ritirata dall'aggiudicatario, l'indennizzo è a carico dello Stato membro.

Articolo 6

In deroga all'articolo 36, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 377/93, l'alcole delle cisterne indicate nella comunicazione degli Stati membri prevista dall'articolo 36 dello stesso regolamento, oggetto della gara prevista all'articolo 1 del presente regolamento, può essere sostituito dall'organismo d'intervento detentore ; con l'accordo della Commissione, o mescolato con altro alcole conferito all'organismo di intervento, fino al momento del rilascio del relativo buono di ritiro, in particolare per motivi logistici.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

ALLEGATO I

GARA SEMPLICE N. 173/95 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
SPAGNA	Tarancón	C-3	23 210	39	Neutro
	Tarancón	D-3	26 790	39	Neutro
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere utilizzato unicamente come carburante per autotrazione nel settore dei trasporti pubblici in Svezia.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

   Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono :

   — essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,

   — oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 173/95 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 20. 4. 1995.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :

   a) il riferimento alla gara semplice n. 173/95 CE,

   b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

   c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :

   — SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).

   L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

Nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi, l'aggiudicatario fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 36,23 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento interessato.

ALLEGATO II

I numeri da utilizzare per chiamare Bruxelles sono solo i seguenti :

DG VI/E/2 (all'attenzione dei sig. Chiappone/Van der Stappen)

— per telex : 22037 AGREC B
22070 AGREC B (caratteri greci)

— per telefax : 32-2-295 92 52

ALLEGATO III

Comunicazione di rifiuto o di accettazione di partite nel quadro della gara semplice per l'esportazione di alcole d'origine vinica aperta dal regolamento (CE) n. 739/95

— Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario :

— Data dell'aggiudicazione :

— Data del rifiuto o dell'accettazione della partita da parte dell'aggiudicatario :

Numero della partita	Quantità in ettolitri	Ubicazione dell'alcole	Giustificazione del rifiuto o dell'accettazione di presa in consegna